



COMUNE DI SPELLO

L.R. 28.11.2003 n. 23 E SUCC. MOD. ED INTEGR., ART. 30 BANDO DI CONCORSO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI ALL'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE (ERS) PUBBLICA

1) ALLOGGI DA ASSEGNARE

- Tutti gli alloggi di nuova costruzione e/o di recupero ubicati nel territorio comunale;
- quelli che si renderanno disponibili nel periodo di vigenza della graduatoria di cui al presente Bando.

2) NUCLEO FAMILIARE AVENTE DIRITTO ALL'ASSEGNAZIONE

Il nucleo familiare avente diritto all'assegnazione degli alloggi di ERS pubblica è la famiglia come risultante dai registri dell'anagrafe comunale.

I coniugi non legalmente separati, anche se residenti in abitazioni diverse, sono considerati appartenenti allo stesso nucleo familiare.

Si considerano legalmente separati i coniugi per i quali la separazione sia comprovata da provvedimento di omologa o con annotazione sui registri di stato civile, secondo le procedure stabilite dalle normative vigenti, aventi data anteriore a quella della pubblicazione del bando.

Non si considera incluso nel nucleo familiare il coniuge residente all'estero anche se non legalmente separato.

Il richiedente può, al momento della domanda, dichiarare di costituire un nuovo nucleo familiare purché il nucleo anagrafico di appartenenza possieda un ISEE entro il limite massimo stabilito dalla normativa. Il nuovo nucleo familiare, che deve formarsi entro un anno dalla data della domanda, può essere costituito con alcuni componenti il nucleo anagrafico di appartenenza, o con altro soggetto nei casi di matrimonio o convivenza.

3) REQUISITI PER L'ASSEGNAZIONE

Gli aspiranti all'assegnazione in locazione degli alloggi di edilizia residenziale sociale (ERS) pubblica devono essere in possesso dei requisiti soggettivi, previsti dall'art. 3 del Regolamento regionale n. 5 del 2 dicembre 2022, alla data di pubblicazione indicata in calce al presente bando, nonché alla data dell'eventuale assegnazione e devono permanere in costanza di rapporto come stabilito all'art. 29, comma 2, della L.R. 23/03 e s.m.i.

In particolare il beneficiario richiedente deve possedere:

1. uno dei requisiti di cui all'art. 20, comma 1 della L.R. 23/03, ovvero:

a) cittadinanza italiana;

b) cittadinanza di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia ai sensi del *decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30* (Attuazione della *direttiva 2004/38/CE* relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri);

c) titolarità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del *decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3* (Attuazione della *direttiva 2003/109/CE* relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo);

d) titolarità dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del *decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251* (Attuazione della *direttiva 2004/83/CE* recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta);

e) titolarità di carta di soggiorno o permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'*articolo 40, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286* (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).

2. I requisiti di cui all'art. 20, comma 2 della L.R. 23/03, ad esclusione della lettera a), ovvero:

b) condizione economica del nucleo familiare da accertarsi sulla base dell'ISEE di cui alla vigente normativa, riferita al dato complessivo del nucleo familiare che non deve essere superiore ad € 12.000,00 (art. 3, comma 3, del Regolamento regionale n. 5/2022);

Ai fini dell'accertamento del presente requisito i cittadini di stati non appartenenti all'Unione Europea con residenza fiscale in un Paese diverso dall'Italia, con esclusione di coloro in possesso dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. 251/2007, devono presentare, ai sensi dell'articolo 3, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)*) e dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (*Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*), la documentazione reddituale e patrimoniale del Paese in cui hanno la residenza fiscale. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica nei confronti dei cittadini di Paesi terzi qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente o qualora risulti provata l'impossibilità di acquisire detta documentazione nel Paese di origine o di provenienza tramite le rappresentanze diplomatiche o consolari;

c) non avere riportato condanne penali passate in giudicato, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione di cui all'articolo 178 del codice penale, per uno dei reati previsti dagli articoli 51, comma 3-bis o 380 del codice di procedura penale, dall'articolo 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (*Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza*), nonché per i reati di favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione.

3. Gli ulteriori requisiti di cui all'art. 20 bis della L.R. 23/03, ovvero:

a) non essere titolari, salvo che si tratti di alloggio inagibile o sottoposto a procedura di pignoramento, di diritti di proprietà, di usufrutto, di uso e di abitazione su immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare ubicati nel territorio nazionale o all'estero. A tal fine non si considerano la proprietà o altri diritti reali di godimento relativi alla casa coniugale in cui risiedono i figli, se quest'ultima è stata assegnata al coniuge in sede di separazione o scioglimento degli

effetti civili del matrimonio ovvero, prima di detta assegnazione, non è comunque nella disponibilità del soggetto richiedente, fermo restando quanto stabilito dalla legge 20 maggio 2016, n. 76 (*Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze*).

Ai fini dell'accertamento del presente requisito si applicano altresì le disposizioni contenute all'art. 4 del Regolamento regionale n. 5/2022;

b) non essere stati assegnatari in proprietà, immediata o futura, di un alloggio realizzato con contributi pubblici, o non aver avuto precedenti finanziamenti o contributi pubblici di edilizia agevolata o per l'acquisto dell'abitazione, in qualunque forma concessi, salvo che l'alloggio sia inutilizzabile o distrutto non per colpa dell'assegnatario;

c) non aver ricevuto precedenti assegnazioni di alloggi di ERS per cui, nei precedenti cinque anni, è stata dichiarata la decadenza dall'assegnazione ovvero è stato disposto l'annullamento del provvedimento di assegnazione.

4. I requisiti di cui all'art. 29, comma 1, della L.R. 23/03, ovvero:

a) residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nel territorio del comune che emana il bando o nel territorio della Zona sociale che emana il bando tramite il comune capofila, a condizione che le stesse sussistano nell'ambito territoriale regionale da almeno cinque anni consecutivi.

Ai fini dell'accertamento del presente requisito si applicano altresì le disposizioni contenute all'art. 3, comma 5 del Regolamento regionale n. 5/2022;

b) assenza di altri procedimenti in corso per l'assegnazione di alloggi nel territorio regionale;

c) non avere riportato condanne penali passate in giudicato, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione di cui all'articolo 178 del codice penale, per i reati di vilipendio di cui agli articoli 290, 291 e 292 del codice penale, per i delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro l'ordine pubblico, contro la persona, contro il patrimonio e per i reati di gioco d'azzardo di cui agli articoli 718 e 720 del codice penale, di detenzione e/o porto abusivo di armi di cui agli articoli 697 e 699 del codice penale e di traffico di armi di cui all'articolo 695 del codice penale;

d) capacità economica del nucleo familiare valutata sulla base dell'ISEE di cui alla vigente normativa, riferita al dato complessivo del nucleo familiare che non deve essere superiore ad € 12.000,00 (art. 3, comma 3, del Regolamento regionale n. 5/2022);

d-ter) assenza di occupazioni senza titolo di alloggi di ERS pubblica nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda.

I requisiti di cui al precedente punto 4. e quelli di cui agli articoli 20, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), e comma 2, lettera c), e 20-bis, comma 1, lettere a) e b) della L.R. 23/03, devono essere posseduti da tutti i componenti il nucleo familiare del beneficiario.

4) RISERVA DI ALLOGGI A FAVORE DEI GIOVANI NUCLEI FAMILIARI E FAMIGLIE MONOPARENTALI

E' stabilita, ai sensi dell'art. 29-ter della L.R. 23/03 e s.m.i., una riserva (*fino all'8% degli alloggi da assegnare*) a favore dei nuclei familiari di cui all'articolo 24, comma 1, lettera c), con priorità per quelli con figli minori a carico, di età non superiore a quattro anni ed in ragione del loro numero.

E' stabilita, una riserva pari (*fino all'8% degli alloggi da assegnare*) a favore dei nuclei familiari costituiti da un unico genitore, con uno o più figli a carico.

5) PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda per partecipare al bando di concorso deve essere presentata compilando il modello appositamente predisposto, in distribuzione presso gli Uffici del Comune (settore Urbanistica) o reperibile on line sul sito istituzionale del Comune di Spello al seguente indirizzo <https://www.comune.spello.pg.it/>.

Il richiedente deve dichiarare il possesso dei requisiti previsti, nonché l'eventuale sussistenza delle condizioni che danno diritto a punteggio.

La domanda, debitamente compilata **e sottoscritta dal richiedente a pena di esclusione**, deve essere spedita al Comune di Spello, via Garibaldi n. 19, 06038 SPELLO (PG) mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con allegata copia del documento d'identità in corso di validità, ovvero presentata direttamente con consegna a mano presso il Settore Urbanistica oppure all'Ufficio Protocollo negli orari di apertura al pubblico nei seguenti giorni ed orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 lunedì e giovedì pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 17:30, oppure inviata tramite pec all'indirizzo comune.spello@postacert.umbria.it.

La domanda deve essere consegnata al Settore Urbanistica oppure all'Ufficio Protocollo già compilata **è sottoscritta dal richiedente con allegata la fotocopia del documento di identità in corso di validità**, ed il modello Comunale "Allegato 1" dei punteggi aggiuntivi ex art. 31, c.2, L.R. 23/03 e s.m.i., nonché il modello Comunale di informativa sul trattamento dei dati personali con firma di accettazione;

Il modello di domanda è corredato da apposito allegato con tutte le informazioni e le istruzioni per una corretta compilazione.

L'Ufficio del Settore Urbanistica è a disposizione per fornire le informazioni necessarie al richiedente nella compilazione della domanda.

Le domande inviate oltre il termine di scadenza, le domande non sottoscritte, le domande presentate senza la compilazione del modello appositamente predisposto dalla Regione dell'Umbria, saranno escluse dalla presente procedura concorsuale. Il Comune non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni, dipendenti da mancata o inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Il presente Bando di concorso è pubblicato nell'Albo Pretorio on line del Comune di Spello per tutto il periodo della sua vigenza dal 18/10/2023 al 16/12/2023;

La domanda di partecipazione al bando di concorso potrà essere presentata a partire dal 18/10/2023 fino al 16/12/2023;

La domanda dovrà pervenire a questo Comune entro il **16/12/2023** (60 giorni dalla pubblicazione) **a pena di esclusione**; per le domande spedite a mezzo raccomandata A.R. farà fede il timbro postale di invio. La domanda dovrà essere regolarizzata ai fini dell'imposta di bollo apponendo una marca da bollo da Euro 16,00 nell'apposito spazio sul frontespizio.

6) FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Il competente ufficio comunale provvede all'istruttoria delle domande, attribuendo i relativi punteggi, sulla base delle condizioni soggettive ed oggettive previste dal Regolamento regionale n. 5 del 02.12.2022 e di quelle aggiuntive previste da questo Comune con proprio Regolamento n. 23 del 15/06/2023 autocertificate dai partecipanti.

Il Regolamento comunale disciplina, altresì, l'iter procedurale per pervenire alla formazione della graduatoria, ivi compresi i tempi e le modalità di pubblicazione.

In ogni caso la graduatoria definitiva, ai sensi del comma 6 dell'art. 30 della L.R. n. 23/03 e s.m.i., sarà approvata entro il termine massimo di novanta giorni dalla data di scadenza del presente bando e rimarrà in vigore per due anni dalla data della sua approvazione.

7) ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

Le modalità e le procedure per la scelta dell'alloggio da parte del nucleo familiare assegnatario, la relativa consegna, l'eventuale rinuncia e i termini per l'occupazione sono stabilite nel Regolamento comunale.

8) CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione dovuto dagli assegnatari, commisurato al valore degli immobili e alla capacità economica dei nuclei familiari, è determinato sulla base delle modalità stabilite dall'art. 44 della L.R. 23/03 e s.m.i. e dal Regolamento regionale n. 7/2019.

Per quanto non disciplinato nel presente bando si rinvia alle disposizioni di cui al Titolo IV della legge regionale 28.11.2003 n.23 e s.m.i. e al Regolamento regionale n. 5 del 02.12.2022, e da quello comunale, emanati ai sensi della stessa.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Umbria o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti per legge.

IL SINDACO

Moreno Landrini

